



COMUNE DI ALBIANO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'USO DI LOCALI, SALE
PUBBLICHE, STRUTTURE, IMPIANTI E
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER
ATTIVITA' SPORTIVE, SOCIALI, CULTURALI, CIVILI,
TURISTICHE E SANITARIE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 di data 22.06.2023

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Richiedenti
- Art. 3 Principi generali per l'utilizzo
- Art. 4 Domande
- Art. 5 Autorizzazione e concorso spese
- Art. 6 Riserva utilizzo locali dell'Amministrazione
- Art. 7 Esenzioni
- Art. 8 Facoltà dell'Amministrazione
- Art. 9 Disposizioni finali
- Art. 10 Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato A Modulo per richiedere l'utilizzo di strutture – uso temporaneo
- Allegato B Modulo per richiedere l'utilizzo di attrezzature/materiale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare l'attività culturale, sportiva, ricreativa e socio-sanitaria che sarà svolta in luoghi di proprietà comunale o in disponibilità del Comune di Albiano e ne disciplina l'uso conformemente alle loro destinazioni.
2. La Giunta comunale valuterà di volta in volta le richieste di utilizzo delle sale pubbliche, delle strutture, degli impianti nonché le relative attrezzature di proprietà comunale o in disponibilità del Comune di Albiano.
3. Si precisa che per quanto riguarda l'edificio comunale adibito a centro polisportivo (palestra) sito in Via Piana, è vigente un proprio regolamento approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 36 del 16/07/2003 e ss.mm., mentre per il teatro parrocchiale verrà debitamente proposto al Consiglio Comunale un apposito regolamento.

Art. 2

Richiedenti

1. Possono prioritariamente ottenere l'autorizzazione all'uso dei locali e sale pubbliche, delle strutture e degli impianti e attrezzature di proprietà comunale, secondo le modalità contenute nel presente regolamento, le associazioni, gli enti, i comitati, i gruppi organizzati, le istituzioni religiose, che hanno fini di promozione culturale, sportiva, sociale, assistenziale, politica, turistica e valorizzazione dei beni architettonici/artistici e prodotti locali, educativa e ricreativa e agiscono senza scopo di lucro, privilegiando quelli che operano e hanno sede nel territorio comunale e nella Comunità della Valle di Cembra.
2. Possono altresì ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture, subordinatamente alla disponibilità delle stesse, i privati, i partiti politici, le società o le ditte commerciali, qualora lo scopo sia rivolto ad organizzare riunioni, manifestazioni, corsi o altre iniziative, anche a pagamento, rivolti e finalizzati alla crescita culturale, sportiva, sociale, turistica, educativa e ricreativa privilegiando quelli che operano e hanno residenza/sede nel territorio comunale e nella Comunità della Valle di Cembra. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di concedere in uso alcuni locali di proprietà comunale, a soggetti che lo richiedano per l'organizzazione di eventi privati, previo pagamento dell'importo indicato nel successivo art. 5, quale concorso alle spese di gestione.
3. Il Comune può concedere l'uso di locali da destinare ad ambulatori secondari a medici pediatri e di medicina generale di base ed altri operatori sanitari per lo svolgimento sul territorio comunale della loro attività a favore di censiti loro assistiti in regime di convenzione pubblica con Azienda sanitaria provinciale. Nell'atto di concessione può essere stabilita la gratuità della concessione o un concorso a titolo di rimborso spese stabilito in base a comuni valutazioni con i soggetti beneficiari delle circostanze di fatto e di diritto che concorrono a motivare l'atto di concessione.
4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di rilasciare l'autorizzazione all'uso delle strutture, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1) e 2), in presenza di richieste basate su motivazioni giudicate dalla stessa di particolare rilevanza, gravità o eccezionalità.

Art. 3

Principi generali per l'utilizzo

1. Il concessionario delle strutture comunali dovrà sempre garantire l'uso pubblico delle stesse senza possibilità di porre vincoli ai fruitori se non quelli previsti dal presente Regolamento.
2. Per quanto concerne la concessione di pubblico servizio, la gestione degli impianti viene effettuata in una delle forme previste dall'art. 68 del DPRReg 01.02.2005, n. 3/L, privilegiando peraltro, per ragioni di economicità e razionalità d'uso, l'affido con atti di concessione a terzi.
3. Nell'utilizzo delle strutture comunali o in disponibilità del Comune di Albiano devono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche ad impianti fissi o mobili, né introducendone altri senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale;
 - mantenimento delle finalità per cui l'uso è stato concesso,
 - rispetto del periodo e del calendario d'uso nonché degli orari concordati;
 - segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
 - onere di chi prende in consegna i locali, impianti, strutture, attrezzature, di controllare le condizioni di sicurezza degli stessi prima di ogni utilizzo, segnalando con tempestività al Comune eventuali anomalie;
 - presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento;
 - rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della L. 11.11.1975, n. 584 relativa al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico;
 - osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sanità;
 - puntuale versamento della compartecipazione alle spese e cauzione;
 - puntuale rispetto, nelle manifestazioni aperte al pubblico, delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza ed in materia di S.I.A.E.;
 - nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, nonché dalle regole di buon vicinato le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore 24.00. Sarà cura del richiedente provvedere alle eventuali autorizzazioni necessarie per il rispetto delle normative vigenti per lo svolgimento di tali iniziative;
 - riconsegna delle strutture, impianti e locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti ed in perfetto stato al termine dell'uso;
4. Dell'apertura, gestione e chiusura della struttura richiesta, si renderà garante, salvo diverso accordo, il soggetto richiedente o il responsabile indicato nella domanda di autorizzazione, al quale vengono affidate dal competente Ufficio comunale, le chiavi della struttura.
5. I soggetti autorizzati all'uso si intendono espressamente obbligati a tenere indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti, sia indiretti, che possano derivare comunque e a chiunque dall'uso delle strutture, attrezzature o comunque degli immobili oggetto del presente regolamento.
6. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

7. La riconsegna delle chiavi dovrà avvenire entro il termine massimo di due giorni lavorativi dall'utilizzo. Lo stato della struttura dopo l'utilizzo sarà verificato da un incaricato del Comune che provvederà a redigere apposito verbale.

8. I locali dell'edificio scolastico pubblico, possono essere utilizzati compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, subordinatamente all'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale del parere dell'Istituto Comprensivo competente.

9. Nei periodi in cui è aperta la campagna elettorale relativa a consultazioni pubbliche ufficiali, comprese quelle referendarie, la sala riunioni o altri spazi o locali richiesti e ritenuti idonei per iniziative elettorali pubbliche, vengono dati in uso per un massimo di due volte ad un singolo partito o movimento.

Art. 4

Domande

1. L'utilizzo delle strutture da parte dei soggetti indicati dall'art. 2 che perseguano le finalità ivi indicate può essere fatto in via temporanea o con concessione in uso continuativo (per periodi definiti dalla Giunta comunale e con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza) mediante comodato gratuito con un concorso alle spese di gestione (rimborso spese).

2. In caso di utilizzo in concessione ad uso continuativo, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione o contratto di comodato che potrà prevedere l'assunzione di una compartecipazione alle spese di gestione, la stipula, a carico del richiedente, di polizza Rc terzi e la costituzione di una garanzia per la copertura di eventuali danni alla struttura, arredi ed attrezzature.

3. La domanda per l'utilizzo temporaneo dei locali e sale pubbliche, delle strutture e degli impianti e attrezzature di proprietà comunale, deve essere presentata al Comune almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo.

4. La domanda per l'utilizzo di attrezzature/materiali dovrà essere prodotta utilizzando il modello predisposto (Allegato B).

5. La domanda per l'utilizzo temporaneo delle strutture dovrà essere compilata su modello predisposto (Allegato A) e deve contenere:

- la denominazione ed il recapito del singolo, dell'Ente, della Società, dell'Associazione e Organismo richiedente;
- la precisazione della struttura richiesta;
- la descrizione dell'attività che si intende svolgere comprese le sue finalità;
- il nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile;
- l'indicazione del giorno o dei giorni e dell'orario di utilizzo;
- la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni limitatamente all'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature che possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune di Albiano da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

- la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si impegna al risarcimento dei danni provocati alle strutture concesse. Ogni concessione d'uso sarà revocata dalla Giunta Comunale in caso di mancato risarcimento dei danni provocati;
 - la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente dichiara di essere in grado di prevenire i pericoli presenti e di essere a piena conoscenza di quanto previsto dal piano di emergenza e sicurezza antincendi e di essere in grado di affrontare le situazioni di emergenza.
6. L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di assegnazione tenuto conto di quanto stabilito con il precedente art. 2.

Art. 5

Autorizzazione e concorso spese

1. Nell'ottica della copertura dei costi di gestione e manutenzione il Comune di Albiano rilascia l'autorizzazione all'uso delle strutture secondo quanto previsto dai commi successivi.
2. La politica tariffaria concernente l'uso degli immobili e degli impianti di cui al presente regolamento è stabilita in prima istanza dal Consiglio Comunale, con l'approvazione del presente regolamento. Gli aggiornamenti delle quote concorso spese di gestione e delle eventuali cauzioni verranno stabilite dalla Giunta Comunale.
3. In prima istanza vengono proposte le seguenti tariffe:

Per uso temporaneo è previsto:

1) per i soggetti di cui all'art. 2 commi 1 e 3

- concessione gratuita;

2) per i soggetti di cui all'art. 2 comma 2

- quota concorso spese di gestione ripartita come segue:

- 25,00 € (IVA inclusa) per utilizzo di metà giornata;
- 50,00 € (IVA inclusa) per utilizzo di giornata intera;

Per uso in concessione continuativa è previsto:

1) per i soggetti di cui all'art. 2 comma 1

Su specifica motivata richiesta, al fine di perseguire finalità di carattere culturale, assistenziale, politico, sportivo, turistico e di valorizzazione dei beni architettonici ed artistiche dei prodotti locali, educativo e ricreativo, promosse dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1, la Giunta Comunale è autorizzata a concedere la struttura in comodato gratuito, con l'onere per il comodatario di partecipare alle spese di gestione attraverso una quota forfettaria definita dalla Giunta Comunale. Il richiedente è obbligato a stipulare apposita assicurazione RCT a copertura di eventuali danni agli impianti, strutture, locali, arredi ed attrezzature.

2) per i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, non è ammessa la concessione continuativa.

3) per i soggetti di cui all'art. 2 comma 3

Nell'atto di concessione, la Giunta comunale, può stabilire la gratuità della concessione o un concorso a titolo di rimborso spese stabilito in base a comuni valutazioni con i soggetti beneficiari.

Art. 6

Riserva utilizzo locali dell'Amministrazione

1. Il Comune si riserva, compatibilmente con le attività programmate, l'utilizzo gratuito delle strutture comunali e a disposizione del Comune di Albiano, per conferenze, iniziative, manifestazioni di carattere religioso, sportivo, formativo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico, organizzati, promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale o di concerto con la stessa. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che hanno in concessione continuativa l'uso delle strutture devono garantire gratuitamente la piena collaborazione e assistenza all'Amministrazione comunale nello svolgimento di tali iniziative e un corretto utilizzo delle stesse.

Art. 7

Esenzioni

1. Sono concessi in comodato gratuito (salvo rimborso spese e con l'obbligo per il richiedente di stipulare apposita assicurazione RCT e a copertura di eventuali danni agli impianti, strutture, locali, arredi ed attrezzature):

- i locali dove hanno sede le associazioni culturali, sociali, assistenziali, sportive, musicali che operano ed hanno sede nel territorio comunale e nella Comunità della Valle di Cembra, tra le quali il Corpo Volontario Vigili del Fuoco, Stella Bianca Valle di Cembra Onlus, Utetd, Consorzio Miglioramento Fondiario, Associazione Alpini, Carabinieri in congedo, Sat, Amicidel Presepio, Associazione Anziani, Sportinsieme, Associazione Bocciofila, ASD Porfido Albiano, ecc.;
- le strutture e impianti utilizzati per attività promosse dalla scuola materna, elementare e media e altri soggetti individuati dalla Giunta comunale.

Art. 8

Facoltà dell'Amministrazione

1. La concessione in uso delle strutture comunali o in disponibilità al Comune di Albiano, potrà essere revocata dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato da notificare al legale rappresentante del concessionario, per mancata osservanza delle norme contenute nel presenteregolamento, per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte esigenze di utilizzo da parte del Comune di Albiano, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

2. La Giunta Comunale ha la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione, nel caso di svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga comportamento scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento degli impianti stessi.

Art. 9

Disposizioni finali

1. In caso di utilizzo di strutture pubbliche per spettacoli sono necessari i permessi richiesti dalle norme vigenti in materia. L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale non sostituisce gli altri nulla osta, permessi o autorizzazioni previsti per legge o regolamento.

2. Il mancato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non danno diritto ad alcun rimborso.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo alla normativa vigente.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e fa salve le autorizzazioni già rilasciate e le concessioni già stipulate.